

RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2002

IL COMITATO DEI DELEGATI

DELL'ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

- Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160;
- Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 414;
- Visto lo Statuto dell'Associazione ed il Regolamento di Esecuzione deliberati nella riunione del 26 novembre 1994 ed approvati con D.I. 11 luglio 1995 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509;
- Visto l'art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Vista la propria deliberazione in data 22 giugno 2002, in corso di approvazione ad opera dei competenti Ministeri vigilanti;
- Considerato che, in assenza dell'approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti, sia necessario rinnovare il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione con la precitata delibera;
- Ritenuto, conseguentemente, di dover procrastinare il termine del 31 dicembre 2002 previsto al comma 2 dell'art.49 del Regolamento di Esecuzione, così come modificato dalla deliberazione del 22 giugno 2002;
- Considerato, infine, che l'adozione del nuovo termine per la predisposizione del progetto di riforma potrà consentire l'eventuale revisione della durata temporale della disposta sospensione delle norme in tema di pensione di anzianità;

DELIBERA

Di modificare come segue il comma 2 dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione dell'Associazione:

- **comma 2 "In attesa della riforma della struttura del sistema previdenziale della categoria e sino all'entrata in vigore della stessa**, per le pensioni il cui diritto sia maturato successivamente alla data del 22 giugno 2002, la misura annua delle pensioni di vecchiaia e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al due per cento della media di tutti i redditi professionali annuali riferita sia ai redditi dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia ai redditi convenzionali relativi al periodo dal 1977 al 1991, fatti salvi i benefici di cui all'art. 31 della legge 414/1991. La relativa misura non potrà comunque essere inferiore all'80% di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo previdenti. Le pensioni così liquidate saranno successivamente riliquidate, con effetto dalla data delle rispettive

decorrenze, in base ai criteri, ove piu' favorevoli, che verranno definitivamente adottati in sede di riforma del sistema, fermo restando che, comunque, anche l'importo definitivo riliquidato non potra' essere inferiore alla predetta misura dell'80%".

Il Comitato dei Delegati **rinnova il mandato** al Consiglio di Amministrazione di predisporre il progetto di riforma strutturale secondo le linee guida approvate nella riunione del 22 giugno 2002, **entro il primo semestre dell'anno 2003**, e di rimettere il progetto stesso ai Delegati almeno trenta giorni prima della data fissata per la relativa discussione.